

**ASSOCIAZIONE
TRA
L'UNIONE EUROPEA
E IL MAROCCO**

Il Consiglio di associazione

**Bruxelles, 3 ottobre 2025
(OR. fr)**

UE-MA 2704/25

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO che modifica il protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

PROGETTO

DECISIONE N.
DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO

del ...

che modifica il protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari"
e ai metodi di cooperazione amministrativa
dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte,
e il Regno del Marocco, dall'altra

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra¹, in particolare l'articolo 5 del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa,

¹ GU UE L 70 del 18.3.2000, pag. 2 ELI:<http://data.europa.eu/eli/dec/2000/204/oj>.

considerando quanto segue:

- 1) L'articolo 29 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra ("accordo di associazione"), fa riferimento al protocollo n. 4 di tale accordo ("protocollo n. 4"), che stabilisce le norme di origine.
- 2) L'articolo 5 del protocollo n. 4 prevede che il Consiglio di associazione possa decidere di modificare le disposizioni di detto protocollo.
- 3) La dichiarazione comune allegata al protocollo n. 4 specifica che i prodotti originari del Sahara occidentale soggetti al controllo delle autorità doganali del Regno del Marocco beneficiano delle stesse preferenze commerciali concesse dall'Unione europea ai prodotti contemplati dall'accordo di associazione e che il protocollo n. 4 si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario di tali prodotti, anche per quanto riguarda le prove dell'origine, fatte salve le decisioni del Consiglio di associazione.
- 4) Nel quadro dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, concluso il 3 ottobre 2025,

- 5) È opportuno modificare il protocollo n. 4 al fine di prevedere le modifiche necessarie per garantirne l'applicabilità ai prodotti originari del Sahara occidentale e la continuazione degli scambi, in particolare per il settore ortofrutticolo e il settore della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il titolo III è aggiunto al protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa:

"Titolo III

Disposizioni concernenti la dichiarazione comune relativa all'applicazione dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

Articolo 8

Deroghe all'applicazione mutatis mutandis del protocollo n. 4

Nell'applicazione della convenzione e delle norme transitorie,

le espressioni "loro navi" e "loro navi officina" di cui al titolo II della convenzione e delle norme transitorie si riferiscono a uno Stato membro dell'Unione, al Marocco o al Sahara occidentale.

Sulle disposizioni del titolo III della convenzione e delle norme transitorie non incidono lavorazioni, trasformazioni o modifiche effettuate in Marocco o partite esportate dal Marocco nell'Unione.

Le prove dell'origine sono compilate come segue.

Nel certificato di circolazione delle merci EUR.1:

Nella casella n. 2 "Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra ... e ..." è inserito un riferimento all'"accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo del XX.XX.2025".

La casella n. 4 "Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari" non è compilata.

Riferimenti a "Dakhla Oued Ed-Dahab" o a "Laâyoune-Sakia El Hamra", a seconda dei casi, sono inseriti nella casella n. 7 "Osservazioni".

Nella dichiarazione di origine riferimenti a "Dakhla Oued Ed-Dahab" o a "Laâyoune-Sakia El Hamra", a seconda dei casi, sono inseriti in relazione alla nota a piè di pagina 2) degli allegati al testo della dichiarazione di origine."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 3 ottobre 2025.

Fatto a Bruxelles, ...

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

ALLEGATO

Modello del certificato di circolazione delle merci EUR.1

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) <i>(Nessuna modifica)</i>	EUR.1N. A000 000		
Prima di compilare il formulario consultare le note sul retro.			
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) <i>(Nessuna modifica)</i>	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra e Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra <i>(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</i>		
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari <i>(Non compilare)</i>	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione <i>(Nessuna modifica)</i>	
	6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) <i>(Nessuna modifica)</i>		
7. Osservazioni <i>Riferimento all'origine regionale (Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla Oued Ed-Dahab)</i>			
8. Numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli¹; designazione delle merci² <i>(Nessuna modifica)</i>	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.) <i>(Nessuna modifica)</i>	10. Fatture (indicazione facoltativa) <i>(Nessuna modifica)</i>	

Modello della dichiarazione di origine

Versione italiana

L'esportatore dei prodotti contemplati nel presente documento (autorizzazione doganale n.⁽¹⁾) dichiara che, eccetto nei casi chiaramente indicati, tali prodotti sono di origine preferenziale.

Riferimento all'origine regionale (Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla Oued Ed-Dahab).⁽²⁾

.....

(Luogo e data)⁽³⁾

.....

(Firma dell'esportatore. Deve inoltre essere scritto in modo leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione)⁽⁴⁾

- 1) Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.
- 2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento sul quale viene formulata la dichiarazione mediante la sigla "CM".
- 3) Queste indicazioni possono essere omesse se l'informazione è già contenuta nel documento.
- 4) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.
